

PROTOCOLLO DI INTESA

**relativo alle modalità di supporto tecnico operativo e logistico, prestato ai sensi dell'art. 2
dell'OCDPC n. 559/2018 da parte della S.p.A. Autovie Venete
al Commissario delegato nominato con OCDPC n. 558/2018**

Tra le Parti sotto nominate:

- Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia a partire dal mese di ottobre 2018, con sede presso la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Natisone, 43, Palmanova, in persona del Soggetto Attuatore dott. Riccardo RICCARDI, individuato, giusto decreto del Commissario delegato n. 2 dd. 11.12.2018;
 - S.p.A. AUTOVIE VENETE, con sede legale in Trieste, Via Vittorio Locchi n. 19, Cod. Fisc. e Partita IVA 00098290323, in persona del Presidente ed Amministratore Delegato ing. Maurizio Castagna, munito dei poteri di firma del presente atto giusti poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 14 dicembre 2015, debitamente depositata al Registro delle Imprese di Trieste;
- congiuntamente definite le "Parti",

PREMESSO CHE

- la S.p.A. Autovie Venete è concessionaria delle autostrade Venezia - Trieste (A4), Palmanova - Udine (A23), Portogruaro - Conegliano (A28), Villesse – Gorizia (A34) e della Tangenziale di Mestre (A57) in forza della Convenzione Unica e s.m.i., sottoscritta in data 07.11.2007 e s.m.i.;
- la S.p.A. Autovie Venete è una società controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Friulia S.p.A.;
- in data 11 luglio 2008 (G.U. n. 175 del 28.07.2008), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (di seguito sinteticamente indicato come Commissario), il quale, per l'espletamento dei compiti previsti

dall'Ordinanza stessa, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

- con Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, è stato dichiarato, dall'Assessore regionale alla Protezione Civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

VISTI

- l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal mese di ottobre 2018, il Friuli Venezia Giulia;
- l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che *“Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono (...) individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559 di data 29 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 559/2018), con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 558/2018;
- il Decreto del Commissario delegato 11 dicembre 2018, n. 2, a mezzo del quale il dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018;

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 560 di data 7 dicembre 2018, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 558/2018;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 9 dell'OCDPC 558/2018 dispone, al comma 2 che: *“Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente Ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di undici unità, di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale”*;
- l'art. 2 dell'OCDPC 559/2018 dispone che: *“I Presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto – commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per l'espletamento delle attività di propria competenza possono avvalersi, **senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo**, del supporto tecnico, operativo e logistico delle proprie società controllate e agenzie”*;
- il Decreto del Commissario delegato 11 dicembre 2018, n. 2, affida al Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, **tutte le funzioni** che l'Ordinanza n. 558/2018 assegna al Commissario delegato, senza escludere alcun settore d'intervento, e prevede che lo stesso possa disporre della struttura costituita ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018;

CONSIDERATO

- l'alta professionalità sviluppata da personale della S.p.A. Autovie Venete nelle attività connesse al superamento dell'emergenza attraverso il supporto tecnico operativo e logistico prestato al Commissario delegato ex OPCM n. 3702/2008;
- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della presente iniziativa;
- che la definizione dell'intesa consente di favorire il perseguimento dell'interesse pubblico al superamento dello stato di emergenza sul territorio regionale;

- che è interesse del Commissario delegato poter fruire delle esperienze già maturate in Autovie Venete in ambito di gestioni commissariali e della Società Autovie Venete prestare supporto tecnico, operativo e logistico, al fine di rafforzare, con nuove e diverse esperienze, le già maturate competenze interne in tale ambito;

VISTI

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.05.2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO

- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che esistono i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'intesa consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una

accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Protocollo di Intesa;

- la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto della presente intesa.

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa, tra le Parti sopra indicate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il presente Protocollo costituisce un atto di intesa ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 tra le Parti sopraindicate avente come finalità la **“Definizione delle modalità di supporto tecnico operativo e logistico, prestato ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 559/2018, da parte della S.p.A. Autovie Venete al Commissario delegato, nominato con OCDPC n. 558/2018”**.

2. Le Parti concordano che l'ambito della collaborazione sia riferito:

- al monitoraggio degli interventi eseguiti, utilizzando metodologie già sperimentate in interventi simili;
- all'organizzazione di procedimenti amministrativi riferiti al superamento dell'emergenza;
- all'eventuale supporto nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, di importo superiore ad euro 1 milione.

3. Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di stabilire eventuali ulteriori modalità di collaborazione, finalizzate a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico, con particolare riferimento agli aspetti di natura ambientale.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ

1. La S.p.A. Autovie Venete si farà carico di:

- individuare, di comune accordo con il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, una risorsa con competenze specifiche in materia di gestione commissariale, che possa favorire il coordinamento della struttura del Commissario delegato, di cui all'art. 9 dell'OCDPC 558/2018, presso la sede operativa della Protezione Civile di Palmanova consentendo alla risorsa individuata di prestare supporto al Commissario delegato e di mantenere il rapporto lavorativo con la Società concessionaria;

- mettere a disposizione del Commissario delegato l'esperienza maturata nell'ambito di metodologie e strumenti in grado di favorire l'esecuzione ed il monitoraggio degli interventi emergenziali;
- predisporre, qualora richiesto, un supporto per la stesura degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'art. 1.

2. Il Commissario delegato si farà carico di:

- mettere a disposizione presso la sede operativa della Protezione Civile di Palmanova la necessaria logistica per consentire l'operatività della risorsa individuata;
- mettere a disposizione la documentazione tecnica e i dati territoriali raccolti nel corso della progettazione esecutiva e la documentazione tecnica prodotta per la stessa al fine di perseguire nel modo migliore e sinergico gli obiettivi di cui al presente atto;
- procedere al finanziamento degli interventi, con risorse pubbliche attraverso la contabilità speciale ai sensi dell'Ordinanza citata;
- verificare possibili sinergie tra le esigenze di intervento immediato, tipiche dell'emergenza, e la gestione efficiente di temi di rilevante aspetto ambientale.

3. Le Parti si impegnano ad effettuare uno scambio di informazioni e a collaborare, anche con attività che vadano oltre a quanto stabilito nel presente Protocollo di Intesa, per facilitare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

ARTICOLO 3 - REVISIONI

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta con la partecipazione di tutti i soggetti sottoscrittori. Qualora necessario, le Parti si impegnano ad adeguare il presente Protocollo con appositi atti aggiuntivi, ovvero ad integrarlo con atti separati e distinti.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici della presente intesa decorrono dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2019, con possibilità di ulteriore estensione temporale dovuta alla eventuale proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.

ARTICOLO 5 – SPESE E ONERI A CARICO DELLE PARTI

1. Per le attività relative al monitoraggio degli interventi eseguiti, ed organizzazione di procedimenti amministrativi riferiti al superamento dell'emergenza, anche attraverso la messa a

disposizione di una risorsa con specifiche competenze presso la sede operativa della Protezione Civile di Palmanova, nonché per l'utilizzo di strumenti in grado di favorire l'esecuzione ed il monitoraggio degli interventi emergenziali non sono previsti oneri a carico del Soggetto Attuatore. Gli oneri di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 eventualmente spettanti al personale impiegato nelle attività di supporto al RUP, verranno posti a carico dei rispettivi quadri economici degli interventi e trasferiti a S.p.A. Autovie Venete.

Per l'eventuale supporto nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, di importo superiore ad euro 1 milione i conseguenti oneri in carico al Soggetto Attuatore troveranno copertura nei quadri economici dei rispettivi interventi.

2. Il presente Protocollo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, saranno a carico del richiedente.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con riferimento al Regolamento UE n. 2016/679, le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7. Le Parti si autorizzano, altresì, reciprocamente al trattamento dei dati forniti ai fini del perfezionamento ed esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 7 – REFERENTI E COMUNICAZIONI.

Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo:

- il Commissario delegato individua _____ quale referente per i rapporti relativi all'attuazione del presente Protocollo;
- S.p.A. Autovie Venete individua _____ quale struttura referente per i rapporti relativi all'attuazione del presente Protocollo.

Trieste, 14 febbraio 2019

Per il Commissario delegato, il Soggetto Attuatore dott. Riccardo Riccardi

Per S.p.A. Autovie Venete, il Presidente e Amministratore Delegato ing. Maurizio Castagna